

N. R.G. 17962/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Dott.	Angelo Mambriani	Presidente
Dott.ssa	Daniela Marconi	Giudice
Dott.	Nicola Fascilla	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **17962/2020** promossa da:

ELROND NPL 2017 S.R.L. (C.F. _____) e per essa **CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.** in qualità di procuratrice, con il patrocinio dell'avv.

difensori _____ presso i suddetti

ATTRICE

contro

(C.F. _____) con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTA

nonché contro

(C.F. _____)

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale, *contrariis rejectis*

NEL MERITO:

1. **accertare e dichiarare** che la proprietà beni immobili, oggi formalmente intestati alla società Edil Ambrosiana S.r.l., qui di seguito indicati siti nel Comune di Cislago:



- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.26**, catg.C/6, Classe 6, mq.47, rendita €. 123,79 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.27**, catg.C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.34**, catg.C/6, Classe 6, mq.34, rendita €. 89,55
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.35**, catg.C/6, Classe 6, mq.34, €. 89,55 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.36**, catg. C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.37**, catg.C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.56**, catg.C/2, Classe 5, mq.2, rendita €. 2,48, Magazzino in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.57**, catg.C/2, Classe 5, mq.4, rendita €. 4,96 Magazzino in Via Raffaello, piano S1

Intestati interamente alla società **Edil Ambrosiana S.r.l.**

si è trasferita ai soci _____ e _____ in regime di comunione/contitolarità indivisa, ovvero, **in subordine**, per la quota di 1/10 a _____ e per la quota di 9/10 a _____ ordinando al competente conservatore di procedere alla relativa trascrizione;

2. **accertare e dichiarare** che i soci convenuti _____ e _____ *sono tout court* succeduti, quali debitori solidali per l'intero, nel debito di Edil Ambrosiana verso Elrond ovvero, in subordine, nei limiti di € 11.700,00 _____ e di € 105.300,00 _____ o nella diversa misura che verrà determinata dal Tribunale secondo il criterio ritenuto applicabile;

per l'effetto, **condannare** _____ e _____ al pagamento in favore di Elrond dell'importo di € 91.277,55, oltre interessi contrattuali, pari a 12,551 % sull'importo di € 4.022,58 e Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 1,80 punti percentuali + 2 punti di mora sull'importo di € 87.254,97 dal 23.04.2011 al saldo, in solido fra loro per l'intero, ovvero, **in subordine**, nei limiti di € 11.700,00 quanto alla _____ e di € 105.300,00 quanto a _____ o nella diversa misura che verrà determinata dal Tribunale secondo il criterio ritenuto applicabile.

In via istruttoria

Si chiede, ove ritenuto strettamente necessario dal Giudicante, di disporre CTU per la conferma del valore degli immobili da svolgersi in ogni caso con riferimento al tempo di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, momento in cui i soci sono subentrati ex lege nella titolarità dei beni.

In ogni caso

Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con termine per memorie conclusive e repliche.

Per parte convenuta _____ :

Il sottoscritto procuratore avv. Domenico Valter Grasso, per conto di _____ insiste nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- _____ accertato e dichiarato che la signora _____ non ha legittimazione passiva, per l'effetto



- estrometterla dal giudizio e rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti difensivi.

NEL MERITO

- accertato e dichiarato che a causa della mancanza del riparto finale e del deposito del bilancio fallimentare da parte del fallimento della Edil Ambrosiana s.r.l., la signora non è succeduta nei debiti della società fallita e non è mai entrata in possesso degli stessi tanto è vero che risultano intestati alla società fallita, oggi cancellata;

- respingere in toto le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni suesposte;

- condannare Elrond ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" cagionati alla signora danni da quantificarsi in via equitativa nell'importo che il Giudice riterrà di giustizia.

In ogni caso con vittoria di compensi, anticipazione, spese IVA e CPA come per legge di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c.

IN VIA SUBORDINATA

- Nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale non ritenga di voler accogliere le suddette domande si chiede che:

(i) venga ordinata con decreto la cancellazione della cancellazione della società Edil Ambrosiana s.r.l. dal Registro delle imprese;

(ii) e venga ordinata contestualmente la riapertura del fallimento, al fine di procedere alla vendita delle autorimesse nel rispetto della par condicio creditorum e del successivo deposito del bilancio fallimentare.

IN VIA ISTRUTTORIA

La scrivente difesa richiamandosi integralmente al contenuto dei propri atti difensivi (memorie ex art. 183 co. VI n. 2 e 3 c.p.c.), chiede a codesta Autorità giudicante che venga ammesso interrogatorio formale e per testi sui capitoli di seguito riportati:

Sui seguenti capitoli il teste Dott. Carlo Pagliughi e il Geom. Giordano Fausto

1) Vero che la società Edil Ambrosiana s.r.l. fu dichiarata fallita in data 08.09.2011 e nel maggio del 2018 fu cancellata dal registro delle imprese (all. 10 fascicolo Elrond da mostrare al teste).

2) Vero che nella procedura fallimentare, di cui al capitolo precedente, il giudice delegato autorizzava il curatore Dott. Carlo Pagliughi ad escludere dalla liquidazione i beni gravati da ipoteca iscritta in favore della Elrond s.r.l. e, precisamente, n. 6 autorimesse e 2 cantine site nel Comune di Cislago, come da elenco dettagliato nell'allegato 2 - fascicolo Elrond - da mostrare al teste.

3) Vero che le 6 autorimesse e le 2 cantine site in Cislago, di cui al capitolo precedente, sono tutt'oggi intestate ad Edil Ambrosiana s.r.l., cancellata dal registro delle imprese nel maggio 2018.

Sui seguenti capitoli il teste Geom. Giordano Fausto

4) Vero che il patrimonio societario, composto dalla 6 autorimesse e 2 cantine di cui ai capitoli precedenti, dopo la cancellazione della società Edil Ambrosiana s.r.l. dal registro delle imprese avvenuta nel maggio del 2018, è stato abbandonato dai soci, perché ignari dell'esistenza di beni residui nell'attivo patrimoniale di Edil Ambrosiana.

5) Vero che Lei, in qualità di perito calligrafico nominato dal Tribunale di Milano nella causa civile RGn19971/2018, veniva incaricata di esaminare la firma apocrifia apposta in calce alla fideiussione avente data 23.03.2009 - datacertata 16.04.2009 - per verificare che la stessa fosse stata redatta dalla signora (all. 4 fascicolo Elrond da mostrare al teste);

Sui seguenti capitoli la teste Dott.ssa Paola Rosa Romanello



6) Vero che il curatore Dott. Carlo Pagliughi le ha comunicato che il patrimonio immobiliare composto da 6 autorimessa e due cantine in Cislago è stato messo a disposizione dei soci;

7) Vero che Lei, comparata la firma della signora con altri documenti e mediante prove di saggio grafico concludeva il proprio elaborato peritale accertando che la firma della signora apposta sul contratto di fideiussione erano frutto d'imitazione "verosimilmente sulla base di uno stresso modello" (all. 6 fascicolo da mostrare al teste).

Si indica a teste:

- Dott. Carlo Pagliughi, Piazza della Repubblica n. 30, Milano;
- Geom. Giordano Fausto, via Magenta n. 16, Desio (MB);
- Dott.ssa Paola Rosa Romanello, Piazza IV Novembre n. 4, Milano.

Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle eventuali istanze istruttorie formulate da parte attrice chiedendo, ad ogni modo, di essere ammessi a prova contraria, con i teste supra indicati, sui capitoli avversari che dovessero trovare eventuale accoglimento.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Con citazione ritualmente notificata Elrond NPL 2017 s.r.l. e per essa Cerved Credit Management quale procuratrice, ha convenuto in giudizio e agendo nella sua qualità di avente causa - per cessione in blocco di crediti 'incagliati' di data 30/6/2017 - dell'originaria creditrice ipotecaria CreVal, azionando in causa il credito vantato al 22/4/2011 per € 91.277,55 nei confronti della EDIL AMBROSIANA s.r.l., dichiarata fallita nel 2011 e cancellata dal registro delle imprese il 15/5/2018, di cui erano soci (90%) e (10%).

In particolare l'attrice, premesso

- che erano stati esclusi dall'esecuzione fallimentare, attesa l'antieconomicità della loro liquidazione, i beni immobili indicati alla pag. 4 della citazione, i quali dovevano pertanto ritenersi esser rimasti intestati alla società anche dopo la chiusura del fallimento;

- che poco prima della cancellazione della EDIL AMBROSIANA dal registro delle imprese essa attrice aveva ottenuto nei confronti della debitrice (e dei tre garanti, vale a dire i due soci e Fausto GIORDANO) un decreto ingiuntivo sulla cui base aveva avviato dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio una procedura espropriativa individuale, cui aveva tuttavia rinunciato una volta emerso che il titolo era stato notificato a mani di persona non avente alcuna rappresentanza della società,

ha agito in questa sede, richiamando i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dal fondamentale arresto delle Sezioni unite civili n. 6070/2013:

a) per sentir accertare che, a seguito della cancellazione, i due soci e

erano succeduti sia nel debito residuo (per l'intero e solidalmente, oppure in subordine

per € 11.700 la e per € 105.300 il che nella titolarità degli immobili citati



("eventualmente in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale");

b) e per sentirli, per l'effetto, condannare al pagamento del debito già in capo alla cessata società, con gli interessi contrattuali di mora indicati nelle conclusioni dell'atto.

1).1 pur attinto a mani dalla notifica il 26/5/2020, non si è costituito in giudizio venendo conseguentemente dichiarato contumace all'udienza del 7 aprile 2021;

1).2 Si è invece costituita eccependo:

- la propria carenza di legittimazione passiva, per non essere essa mai entrata nel possesso dei beni societari (ancora intestati alla EDIL AMBROSIANA s.r.l.);

- che sussisteva invece la legittimazione del Fallimento, che doveva esser riaperto in modo da ultimare la liquidazione dei cespiti e depositare quindi il bilancio di liquidazione finale, l'assenza del quale ultimo aveva reso illegittima l'intervenuta cancellazione della Società dal registro delle imprese, onde andava disposta dal Tribunale la 'cancellazione della cancellazione';

- nonché subordinatamente, l'inefficacia della pretesa successione perché la (75enne), che si sarebbe trovata "*ad assumersi personalmente tutti i debiti della società cancellata, ancora oggi non prescritti*", ha dichiarato espressamente di rifiutarla.

1).3 Successivamente a vari tentativi di bonario componimento della controversia il giudice istruttore concedeva le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.. All'esito, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa, spirati in data 29 marzo 2023 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.

2) Le domande attoree sono fondate pur nei limiti e con le precisazioni di seguito indicati.

Va premesso come l'attrice abbia dimostrato il proprio interesse ad agire documentando sia il proprio credito verso la Edil Ambrosiana in forza dei contratti di apertura di credito in conto corrente del 21 novembre 2004 sia la sussistenza della relativa garanzia ipotecaria del valore di € 3.240.000,00 iscritta sugli immobili in quel momento di proprietà della stessa Edil (cfr. docc. 1 e 2 attorei).

Inoltre vi è prova in atti che la Edil Ambrosiana:

- è stata dichiarata fallita in data 8 settembre 2011;

- è stata cancellata dal registro delle imprese in data 15 maggio 2018 (cfr. all. E attoreo).

Inoltre i convenuti erano, al momento della cancellazione della società, gli unici soci della Edil Ambrosiana s.r.l. con le seguenti quote: per il 10%; per il 90%;

Al momento della cancellazione della Edil, la stessa era ancora intestataria dei seguenti beni immobili:



- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.26**, catg.C/6, Classe 6, mq.47, rendita €. 123,79 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.27**, catg.C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.34**, catg.C/6, Classe 6, mq.34, rendita €. 89,55
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.35**, catg.C/6, Classe 6, mq.34, €. 89,55 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.36**, catg. C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.37**, catg.C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.56**, catg.C/2, Classe 5, mq.2, rendita €. 2,48, Magazzino in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.57**, catg.C/2, Classe 5, mq.4, rendita €. 4,96 Magazzino in

Tanto premesso, occorre richiamare i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le note sentenze n. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, laddove è stato sottolineato come il legislatore della riforma, introducendo nel secondo comma dell'art. 2495 c.c. l'inciso iniziale "Ferma restando l'estinzione della società", ha introdotto una rilevante innovazione in quanto, una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell'ente consegue, con effetto costitutivo, l'estinzione dell'ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – oramai estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci.

Si legge infatti nella motivazione della Sentenza n. 6070:

- *«qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si **determina un fenomeno di tipo successorio**, in virtù del quale: o a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito*



della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

o b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta;

o ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,

o né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato».

Più nello specifico, nella sentenza si legge che «sono state prospettate tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell'eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica dell'art. 528 c.c. e segg.. Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive.

Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabili a coloro che della società costituivano il sostrato personale.

Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione».



I medesimi principi sono stati ribaditi da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13921 del 22/05/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 19580 del 04/08/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2 del 04/01/2022.

Va inoltre rammentato che la disciplina societaria ammette, sia pur implicitamente, la possibilità della cancellazione di una società anche in presenza di attivo, dal momento che l'art. 2490, sesto comma, c.c. prevede la cancellazione d'ufficio delle società che non hanno depositato per tre anni consecutivi il bilancio, sicché il fenomeno *lato sensu* successorio, ben ricostruito dal Supremo collegio, si pone come unico strumento, fra quelli rinvenibili nel nostro ordinamento, idoneo a regolare i rapporti ancora pendenti al momento dell'estinzione dell'ente e a fornire adeguata tutela all'interesse dei terzi a disporre di un criterio certo per l'individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) cui fare riferimento per la gestione di tali rapporti (cfr. sul punto anche Cass. Sentenza 9672/2018; Tribunale di Milano sentenze nn. 4088/2017 e 3975/2023).

Quindi il Tribunale di Milano, in accoglimento della prima domanda formulata dalla società attrice accerta e dichiara che la proprietà dei beni immobili, oggi formalmente intestati alla società Edil Ambrosiana S.r.l., qui di seguito indicati siti nel Comune di Cislago:

- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.26**, catg.C/6, Classe 6, mq.47, rendita €. 123,79 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.27**, catg.C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.34**, catg.C/6, Classe 6, mq.34, rendita €. 89,55
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.35**, catg.C/6, Classe 6, mq.34, €. 89,55 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.36**, catg. C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.37**, catg.C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.56**, catg.C/2, Classe 5, mq.2, rendita €. 2,48, Magazzino in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.57**, catg.C/2, Classe 5, mq.4, rendita €. 4,96 Magazzino in Via Raffaello, piano S1



si è trasferita ai soci e in regime di comunione ordinaria indivisa, per la quota di 1/10 a e per la quota di 9/10 a Dichiaro sul punto la presente sentenza soggetta a trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Rispetto, invece alla domanda di condanna nei confronti dei convenuti per il recupero del proprio credito, il Tribunale deve svolgere le seguenti specificazioni.

L'articolo 2495 comma tre c.c. prevede che *“Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.”*.

Ora, se come detto la assenza di un bilancio finale di liquidazione non impedisce comunque il trasferimento dei beni della società cancellata ai soci, tuttavia tale situazione non può non comportare un limite rispetto alla aggressione dei beni dei soci da parte dei creditori sociali.

Premesso, invero, che il credito vantato dalla società attrice è pacifico e documentato, tuttavia la medesima parte non può aggredire il patrimonio dei convenuti per il recupero del proprio credito se non nei limiti di quanto ricevuto dalla società a causa del fenomeno successorio.

E' evidente, infatti, che nel caso di liquidazione volontaria, ricevendo i soci una eventuale somma di denaro in sede di bilancio finale di liquidazione, ed essendo il denaro il bene fungibile per eccellenza, nessun problema di separazione può porsi, potendo i creditori pretendere il pagamento dei crediti semplicemente nei limiti delle somme effettivamente ricevute dai soci.

Nel caso in cui invece, come nel caso di specie, manchi un bilancio finale di liquidazione e i soci, in conseguenza della cancellazione della società, diventino proprietari di beni specifici, i creditori potranno aggredire esclusivamente tali beni ai fini del soddisfacimento del proprio credito e ciò per tre ordini di ragioni:

- il primo, che comunque l'estinzione della società non fa venir meno il principio della responsabilità limitata dei soci di società di capitali, con la conseguenza che “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” (così testualmente l'art. 2462 comma primo c.c.);
- il secondo, di conseguenza, che soltanto i beni della società trasferiti ai soci sono oggetto della garanzia patrimoniale dei creditori sociali, con la conseguenza che i soci divengono proprietari dei beni



della società ma nell'ambito di una separazione patrimoniale tra i beni pervenuti dalla società e il proprio patrimonio personale;

- il terzo, che opinando diversamente si addosserebbe il rischio della valorizzazione dei beni ricevuti rispetto ai crediti vantati dai creditori sociali in capo ai soci e non ai creditori.

Sotto quest'ultimo profilo, è evidente che se i creditori sociali potessero aggredire il patrimonio dei soci per l'integrale soddisfacimento dei propri crediti, si violerebbero tutti i principi di autonomia patrimoniale delle società a responsabilità limitata e i creditori riceverebbero una tutela maggiore a scapito dei soci.

Invero, anche il creditore ipotecario della società è consapevole che comunque il proprio credito verrà soddisfatto nei limiti del valore di realizzo derivante dalla vendita forzata del bene nel procedimento di esecuzione forzata e tale limite non può venir meno dalla mera circostanza della assenza di un bilancio finale di liquidazione, in quanto tale conclusione risulta essere in contrasto con le stesse Sezioni Unite della Cassazione, che comunque pongono sempre uno specifico limite di responsabilità dei soci di società di capitale: gli stessi non possono che rispondere nei limiti di quanto ricevuto.

Nel caso di specie, quindi, i convenuti risponderanno nei limiti del valore di realizzo derivante dalla vendita degli immobili ricevuti dalla società estinta.

Pertanto il Tribunale condanna i convenuti, in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali nella Edil Ambrosiana s.r.l. a pagare in favore di Elrond NPL 2017 s.r.l. l'importo di € 91.277,55, oltre interessi contrattuali, pari al 12,551 % sull'importo di € 4.022,58 e Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 1,80 punti percentuali + 2 punti di mora sull'importo di € 87.254,97 dal 23.04.2011 al saldo, con la ulteriore specificazione che nel caso di omesso spontaneo pagamento l'attrice potrà aggredire in via esecutiva esclusivamente i beni immobili ricevuti dai convenuti dalla Edile Ambrosiana s.r.l. e soddisfarsi, quindi, sul valore effettivo di realizzo derivante dalla vendita di tali beni.

3) La particolarità della vicenda e la novità della stessa rispetto alla parte relativa alla condanna al pagamento dei convenuti unitamente alla posizione giuridica assunta dagli stessi di meri destinatari dei beni derivante dalla estinzione della società costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. accerta e dichiara che la proprietà beni immobili, oggi formalmente intestati alla società Edil



Ambrosiana S.r.l., qui di seguito indicati siti nel Comune di Cislago:

- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.26**, catg.C/6, Classe 6, mq.47, rendita €. 123,79 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.27**, catg.C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.34**, catg.C/6, Classe 6, mq.34, rendita €. 89,55
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.35**, catg.C/6, Classe 6, mq.34, €. 89,55 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.36**, catg. C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.37**, catg.C/6, Classe 6, mq.29, rendita €. 76,38 Garage in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.56**, catg.C/2, Classe 5, mq.2, rendita €. 2,48, Magazzino in Via Raffaello, piano S1
- **Sezione Urbana CI Fg.4 part.7455 sub.57**, catg.C/2, Classe 5, mq.4, rendita €. 4,96 Magazzino in Via Raffaello, piano S1,

si è trasferita ai soci _____ e _____ in regime di comunione ordinaria indivisa, per la quota di 1/10 a _____ e per la quota di 9/10 a _____

2. dichiara la presente sentenza, con riferimento al punto **1.** del dispositivo, soggetta a trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

3. condanna i convenuti, in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali nella Edil Ambrosiana s.r.l., a pagare in favore di Elrond NPL 2017 s.r.l. l’importo di € 91.277,55, oltre interessi contrattuali, pari a 12,551 % sull’importo di € 4.022,58 e Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 1,80 punti percentuali + 2 punti di mora sull’importo di € 87.254,97 dal 23.04.2011 al saldo, con la ulteriore specificazione che nel caso di omesso spontaneo pagamento l’attrice potrà aggredire in via esecutiva esclusivamente i beni immobili ricevuti dai convenuti dalla Edile Ambrosiana s.r.l. (di cui al punto **1.** del dispositivo) e soddisfarsi, quindi, sul valore effettivo di realizzo derivante dalla vendita di tali beni;

4. spese compensate.



Milano, 27 aprile 2023

Il giudice relatore ed estensore
dott. Nicola Fascilla

Il Presidente
dott. Angelo Mambriani

